

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

XI legislatura

N. 8

22 giugno 2020

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA GIBERTONI

**ATTRIBUZIONE AL DIFENSORE CIVICO REGIONALE DEL RUOLO DI GARANTE PER IL DIRITTO ALLA SALUTE AI SENSI DELLA LEGGE 8 MARZO 2017, N. 24 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CURE E DELLA PERSONA ASSISTITA, NONCHÉ IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE)**

Oggetto assembleare n. 898

## Relazione

La mancata attuazione delle previsioni di cui alla legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), in particolare di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, ha privato i cittadini dell'Emilia-Romagna e, tra questi, i familiari dei pazienti delle Residenze Sanitarie Assistenziali – RSA, della possibilità di segnalare al Difensore civico regionale le diverse criticità riscontrate e la conseguente apprensione per la situazione di incertezza, in ordine alle misure effettivamente adottate a tutela della salute dei ricoverati in tali strutture.

La specificità della situazione vissuta nelle Residenze per anziani non autosufficienti, avrebbe potuto essere esaminata dal Difensore civico, qualora la Regione avesse delegato precedentemente, come era possibile, tale organo di garanzia in funzione anche di Garante per il diritto alla salute. In particolare, si sarebbe potuto verificare, tramite questo organo di garanzia se veniva o meno soddisfatto dall'Amministrazione l'interesse alla qualità, all'efficienza e al buon funzionamento dei servizi resi dal sistema sanitario regionale, ivi compresi quelli erogati da privati in regime di convenzione.

Tutto ciò ha comportato nel culmine della fase emergenziale, la mancanza di note, rilievi e suggerimenti, riguardanti la situazione di particolare pericolo ed allarme che si è verificata nelle RSA del nostro territorio regionale, da parte del Difensore civico regionale.

La presente proposta legge attribuisce il ruolo di Garante per la salute al Difensore civico regionale dell'Emilia-Romagna, in linea con disposto dell'articolo 2, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24, che prevede la possibilità per le regioni e le province autonome di affidare all'ufficio del Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute, disciplinandone la struttura organizzativa e il supporto tecnico, e rendendo possibile il ricorso ad esso da parte di tutti i cittadini destinatari di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria.

**PROGETTO DI LEGGE****Art.1***Attribuzione della funzione di Garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale*

1. La Regione Emilia-Romagna, affida all'ufficio del Difensore civico regionale la funzione di Garante per il diritto alla salute, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie).

2. Il Difensore civico, nella sua funzione di Garante per il diritto alla salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria.

3. Il Difensore civico acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto leso con i poteri e le modalità stabiliti dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 e ss.mm.ii. (Norme sul Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del difensore civico)), invitando il rappresentante legale dell'amministrazione interessata a provvedere tempestivamente a garantire il rispetto delle normative vigenti.

4. Nell'esercizio della sua funzione di Garante del diritto alla salute il Difensore civico può:

- operare visite ispettive nelle strutture sanitarie e sociosanitarie regionali afferenti al sistema sanitario nazionale e in quelle private che operano in regime di convenzione sul territorio regionale, oppure, avvalersi della collaborazione della struttura amministra-

tiva regionale competente in materia di servizio ispettivo sanitario e sociosanitario regionale, con lo scopo di vigilare su eventuali violazioni della dignità della persona con riferimento a soggetti ivi ricoverati;

- verificare che venga soddisfatto dall'Amministrazione l'interesse alla qualità, all'efficienza e al buon funzionamento dei servizi resi dal sistema sanitario regionale, ivi compresi quelli erogati da privati in regime di convenzione;

- intervenire a tutela di diritti, di aspettative o di interessi legittimi in materia sanitaria o sociosanitaria qualora un atto o un provvedimento dell'Amministrazione neghi o limiti la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria o sociosanitaria.

4. Il Difensore civico, per lo svolgimento delle funzioni di Garante per il diritto alla salute si avvale della struttura organizzativa e di supporto tecnico prevista dall'articolo 16 bis della L.R. n. 25 del 2003.

5. Il Difensore civico presenta annualmente, contestualmente alla relazione sull'attività svolta, di cui all'articolo 11 della L.R. n. 25 del 2003, il rendiconto del lavoro svolto nella sua funzione di Garante per il diritto alla salute segnalando, al contempo, all'Assemblea legislativa regionale eventuali provvedimenti organizzativi e normativi ritenuti necessari.

**Art. 2***Norma finanziaria*

1. La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

**Art. 3***Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).